



**CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BERGAMO**

DIRITTO ANNUALE 2001

L'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha modificato le modalità, e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione del diritto annuale di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto alle Camere di commercio dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge n. 580/1993.

Le innovazioni introdotte sono operative dal versamento del 2001 come da decreto interministeriale 23 aprile 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001.

Il versamento, da eseguire in unica soluzione esclusivamente tramite il modello di pagamento unificato F24, è compensabile con eventuali crediti vantati per altri versamenti (tributi e/o contributi).

Il diritto annuale **non può essere frazionato** per periodo di iscrizione; il pagamento **non può essere rateizzato**.

Le società di capitali tenute all'approvazione del bilancio dopo il 20 giugno 2001, devono effettuare il versamento entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio, anche se il bilancio non viene approvato entro il termine stabilito.

Scaduto il termine di pagamento (20 giugno 2001, con possibilità di proroga al 31 ottobre 2001 versando una maggiorazione dello 0,40% sull'importo dovuto), le imprese che non abbiano ancora provveduto al pagamento possono ancora effettuarlo senza però applicare la maggiorazione dello 0,40%; sarà la Camera di Commercio che provvederà a notificare la violazione e a richiedere il pagamento della sanzione prevista per il tardato pagamento.

A partire dal 1° novembre 2001, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 580/1993, come modificato dall'articolo 17 della legge n. 488/1999, nei casi di tardivo od omesso versamento sarà applicata una sanzione amministrativa variabile dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24.11.1981, n. 689.

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL DIRITTO ANNUALE 2001

- Per le imprese individuali, società semplici, cooperative, consorzi e società di persone (s.n.c. e s.a.s.) gli importi sono stabiliti in misura fissa**

	Euro	Lire
Imprese individuali e società semplici agricole	79,00	152.000
Cooperative e consorzi	79,00	152.000
Società semplici non agricole e società di persone (s.n.c. e s.a.s.)	143,00	276.000
Unità locali di imprese estere iscritte al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) (per ciascuna unità locale)	109,00	212.000

- Per le società di capitale (s.r.l. e s.p.a.) l'importo deve essere calcolato in base al fatturato complessivo dell'impresa conseguito nell'anno precedente**, secondo le misure fisse e le aliquote indicate nella seguente tabella

	Scaglioni di fatturato				Aliquote
	da Lire	a Lire	da Euro	a Euro	
1	0	1.000.000.000	0,00	516.457,00	misura fissa Euro 383,00 (pari a L. 742.000)
2	1.000.000.001	5.000.000.000	516.458,00	2.582.284,00	0.040%
3	5.000.000.001	20.000.000.000	2.582.285,00	10.329.138,00	0.035%
4	20.000.000.001	50.000.000.000	10.329.139,00	25.822.845,00	0.025%
5	50.000.000.001	100.000.000.000	25.822.846,00	51.645.690,00	0.015%
6	100.000.000.001	200.000.000.000	51.645.691,00	103.291.380,00	0.010%
7	200.000.000.001	500.000.000.000	103.291.381,00	258.228.450,00	0.005%
8	Oltre 500.000.000.000		Oltre 258.228.450,00		0.005% fino ad un massimo di Euro 77.469,00 (pari a L. 150.000.000)

L'importo totale risulta dalla somma degli importi dovuti per ciascun scaglione calcolato applicando la misura fissa e le aliquote per gli scaglioni di fatturato successivi fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo dell'impresa.

In ogni caso, per l'anno 2001 l'importo del diritto annuale non può essere inferiore, né superiore del 6%, a quello dovuto per l'anno 2000.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso le unità locali devono versare, per ciascuna di esse, in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20%, arrotondato all'unità di Euro, di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di Euro 103,00 (pari a Lire 200.000).

Nel caso di **trasferimento della sede legale** o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

L'ammontare del fatturato di ciascuna impresa si ricava dal modello UNICO 2001 – IRAP considerando, a seconda della categoria di soggetti cui si appartiene, quanto segue:

- **Per gli enti creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righi **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) e **IQ17** (*commissioni attive*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per i soggetti esercenti imprese di assicurazione** la somma degli importi riportati nei righi **IQ33** (*premi*) e **IQ34** (*altri proventi tecnici*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari** la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*), **IQ5** (*altri ricavi e proventi*), **IQ15** (*interessi attivi e proventi assimilati*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;
- **Per gli altri soggetti** (*imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.*) la somma degli importi riportati nei righi **IQ1** (*ricavi delle vendite e delle prestazioni*) e **IQ5** (*altri ricavi e proventi*) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP.

Le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese **che non abbiano formalizzato le scritture contabili al momento del pagamento del diritto**, individuano il fatturato e il relativo diritto da versare sulla base delle scritture contabili comunemente disponibili relative all'esercizio precedente.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI PAGAMENTO F24

Il contribuente è tenuto a riportare con particolare attenzione il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale.

Compilazione della Sezione Regioni ed enti locali

In questa sezione l'impresa è tenuta ad indicare nello spazio riservato a Codice ente locale, la sigla automobilistica della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato. L'impresa è tenuta inoltre ad indicare nelle apposite colonne il codice tributo (3850) per il quale si effettua il versamento e l'anno a cui si riferisce il versamento stesso (**2001**). Infine l'impresa deve indicare l'importo del diritto nello spazio riservato agli Importi a debito versati.

Le imprese che esercitano l'attività in più provincie devono indicare l'importo dovuto per ciascuna Camera di Commercio. Le imprese che, nella stessa provincia, esercitano l'attività attraverso una o più unità locali, devono indicare, per quella provincia, l'importo complessivo dovuto utilizzando un unico rigo.

Esempio di compilazione modello F24

(ipotesi di società di persone con sede principale a Bergamo e due unità locali a Milano)

codice ente locale	codice tributo	rateazione	anno di riferimento	importi a debito versati in euro	importi a credito compensati
BG	3850	(non compilare)	2001	143,00	(non compilare)
MI	3850	(non compilare)	2001	58,00	(non compilare)

Per facilitare il calcolo degli importi dovuti è a disposizione, sul sito Internet delle Camere di Commercio www.infoimprese.it, un sistema di calcolo automatico che, a partire dalle informazioni relative all'impresa (n. REA della sede legale e importo del fatturato dell'anno 2000), consente di calcolare l'importo da versare o di verificare il versamento effettuato. Nella sezione riservata al diritto annuale sono inoltre consultabili i riferimenti normativi relativi all'esazione per l'anno 2001.

SOGGETTI NON OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE

- Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa.
- Le imprese individuali cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività, sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività.
- Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale.
- Le società cooperative, nel caso di cui all'articolo 2544 del codice civile, cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento per atto dell'Autorità governativa.

Non sono tenuti al pagamento i soggetti per i quali è prevista esclusivamente l'iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) e non anche al Registro delle Imprese: enti morali, associazioni, fondazioni e altri soggetti collettivi senza scopo di lucro che svolgono in modo non prevalente un'attività economica finalizzata al raggiungimento degli scopi statutari.

Le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Articolo 17 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000)
- Articolo 18 comma 1, lettera *b*) della Legge 29 dicembre 1993, n. 580
- Decreto 23 aprile 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2001)
- Decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2001)
- Circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 luglio 2001
- Circolare n. 3520/C del 24 luglio 2001 del Ministero delle Attività Produttive

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Carlo Spinetti